



REGOLAMENTO GENERALE

PER LA GESTIONE DELLA

"CASA DI RIPOSO DON MOSCHETTA"

Aggiornato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 24 settembre 2012



DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITA' INTERNA

Capo I°

Accoglimento

ART.1

L'Ammissione alla Casa è condizionata all'esplicito consenso dell'interessato o suo legale rappresentante.

ART.2

Per l'accoglimento è necessario che:

- a) venga presentata apposita istanza da redigere in carta libera;
- b) ai sensi della DGRV n° 457 del 27 febbraio 2007. Regolamento mobilità nell'ambito della residenzialità a favore delle persone anziane non autosufficienti e succ. modifiche, i richiedenti siano inseriti nella graduatoria unica gestita dall'Assl 10 e che siano dalla stessa segnalati in base al punteggio ottenuto a seguito di valutazione UVMD;
- c) gli anziani siano esenti da malattie acute o contagiose e da affezioni (mentali o)d'altra natura, tali da renderli inidonei alla convivenza nella comunità o, comunque, incompatibili con la sua organizzazione interna;
- d) gli interessati con i loro familiari si obblighino a pagare l'intera retta alberghiera;
- e) il Comune di appartenenza dell'interessato, ricorrendone i presupposti, si impegni con le modalità di cui all'art. 74 ad assumere a proprio carico le spese per la retta;
- f)abrogato.....



ART.3

Per l'accertamento dell'idoneità psicofisica di cui al punto c) del precedente articolo viene richiesta, prima dell'entrata in comunità, idonea certificazione medica.

L'Azienda mantiene la facoltà di riaccertamenti successivi, in qualsiasi momento.

A tal fine il Direttore emana opportune disposizioni per l'acquisizione dei documenti amministrativi, sanitari e fiscali ai fini dell'ammissione.

ART.4

L'ospite viene accolto, in base al parere formulato dai sanitari, nel reparto ritenuto più idoneo alle condizioni fisiche del medesimo.

ART.5

L'accoglimento avviene, di regola, per un periodo iniziale sperimentale non superiore a mesi 3 e fermo restando quant'altro previsto nel presente Regolamento.

L'ospite può venire dimesso con disposizione del Consiglio di Amministrazione nei casi e con le modalità previsti dalla Carta dei servizi.

L'entrata di un ospite può essere differita di un periodo comunque non superiore a 7 giorni rispetto alla data concordata nel momento in cui viene individuata la disponibilità all'accoglimento da parte della Istituzione.

La riserva del posto è consentita a patto che venga pagata comunque la retta prevista.

Il Consiglio di Amministrazione valuta discrezionalmente la richiesta di un differimento superiore



Capo II° Organizzazione Generale

ART.6

All'atto dell'accoglimento, per ogni ospite viene istituita una cartella personale recante le notizie essenziali relative sia alla procedura di accoglimento che alla permanenza in comunità ed alla sua conclusione.

L'Azienda è tenuta a riservatezza in ordine ai dati e documenti personali dell'ospite che siano agli atti o comunque di cui sia venuta a conoscenza.

ART.7

Gli ospiti possono depositare le somme di cui dispongono presso l'Ufficio Contabilità interno ove è costituito un "Fondo Risparmi" dal quale possono poi prelevare, di volta in volta, quanto a loro necessario anche giornalmente in orario d'ufficio.

Presso detto Ufficio possono essere anche depositati valori ed oggetti preziosi; l'Istituzione, per contro, non assume alcuna responsabilità per cose, denaro e valori tenuti dagli ospiti addosso, nelle stanze o comunque in luoghi diversi dall'Ufficio suddetto.

Salvo quanto sopra previsto è fatto divieto al personale dipendente dell'Azienda di prendere in consegna cose, denaro, e valore degli ospiti, anche temporaneamente.

ART.8

Tanto l'inserimento nella comunità quanto la successiva permanenza sono seguiti dai servizi istituzionali, la cui attività tende anche ad evitare lo sradicamento degli ospiti dall'ambiente di provenienza ed a consentire una continuità nella vita di relazione interna ed esterna.

Ove richiesto dagli interessati ed entro il limite delle possibilità, l'Istituzione appoggia l'ospite anche nelle sue relazioni ed adempimenti esterni di natura previdenziale, fiscale, anagrafica e simili.



ART.9

E' a carico dell'ospite il corredo personale adeguato e sufficiente.

E' assegnato ad ogni ospite un comodino ed un armadio provvisto di serratura. In caso di assenza le chiavi dell'armadio debbono essere depositate per la custodia al personale a ciò autorizzato.

Qualora l'ospite non disponga di effetti personali idonei, né sia in grado economicamente di provvederne all'acquisto, nè esistano parenti civilmente obbligati, è cura ed onere dell'Istituzione fornire indumenti, calzature e biancheria personale.

ART.10

Gli ospiti sono vincolati soltanto agli orari dei pasti.

L'uscita dalla Casa di Riposo è libera nell'intero arco diurno, salvi gli impedimenti connessi allo stato psicofisico dell'ospite.

Nel caso in cui l'uscita renda impossibile il consumo dei pasti, l'ospite è tenuto ad avvertire il personale incaricato.

Le visite sono regolamentate con provvedimento del Direttore, secondo le indicazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'accesso ai reparti al di fuori degli orari stabiliti è consentito solo in via straordinaria su autorizzazione del Direttore, secondo le direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso è interdetto l'accesso dei visitatori ai locali di servizio della Casa (cucina, mensa, guardaroba, lavanderia, ambulatorio, ecc).

ART. 11

Gli ospiti possono assentarsi dalla Casa anche per più giorni, ma debbono darne avviso, con l'indicazione del recapito temporaneo.

L'Azienda si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone causati o subiti dagli ospiti fuori della Casa di riposo



Durante le assenze per qualsiasi ragione è dovuta la retta intera; in caso di ricoveri ospedalieri dal 8° giorno di assenza è dovuta la retta ridotta; l'entità della riduzione è disposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore, tenuto conto delle esigenze di bilancio.

Un'assenza continuativa prolungata per non meno di tre mesi fa decadere l'ospite dal titolo per la permanenza nella struttura.

Le uscite degli ospiti bisognosi di accompagnamento, quando non sono organizzate dall'Azienda, avvengono sotto l'esclusiva responsabilità delle persone (parenti o conoscenti) che si offrono quali accompagnatori.

ART.12

Allo scopo di stimolare gli ospiti a coltivare inclinazioni culturali, artistiche e artigianali, anche in forma di terapia occupazionale e con gli opportuni supporti organizzativi, l'Azienda può affidare incarichi ad Enti pubblici o privati compatibilmente con le esigenze di bilancio.

ART.13

Per offrire agli ospiti occasioni di svago e recupero psicofisico, l'Azienda organizza anche escursioni verso mete di specifico interesse, normalmente nell'arco di una giornata.

La partecipazione è legata alla condizione degli ospiti; lo svolgimento è assistito da personale qualificato ed eventualmente da volontari organizzati.



Capo III° Alimentazione

ART.14

Il vitto per gli ospiti comprende la prima colazione, il pranzo, il te pomeridiano e la cena.

ART.15

Il menù e la grammatura del cibo sono concepiti con riguardo alle esigenze obiettive ed alle abitudini alimentari degli ospiti.

Per il pranzo e la cena viene garantita la possibilità di scelta tra più alternative al fine, tra l'altro, di dare risposta alle diversificate esigenze dietetiche dei singoli.

ART.16

E' vietata l'introduzione di cibo e generi alimentari da parte degli ospiti o di terzi, se non autorizzata dal Direttore o suo delegato, che ne valuta la compatibilità con le esigenze dietetiche dell'ospite, secondo le direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

E' vietata, in particolare, l'introduzione di bevande alcoliche.

ART.17

I pasti vengono di regola serviti in sala da pranzo. Su richiesta dell'interessato o su indicazioni sanitarie, possono essere serviti in stanza



Capo IV° Prestazioni sanitarie

ART.18

I servizi di carattere sanitario svolti nell'ambito della Casa sono finalizzati alla prevenzione contro il degrado psicofisico degli ospiti, oltre che alla loro cura e riabilitazione realisticamente mirate, e sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

L'Azienda ULSS n.10 garantisce le prestazioni sanitarie, mediche e farmaceutiche nonché riabilitative, la fornitura delle protesi, degli ausili e dei presidi sanitari agli assistiti ospiti della Casa di Riposo, con le modalità e le disposizioni previste dalla vigente normativa statale e regionale e secondo la convenzione allo scopo stipulata tra l'Amministrazione Comunale e l'ULSS.

ART. 19

Le cure di medicina generica e la prescrizione dei farmaci sono assicurati agli ospiti dai medici convenzionati, tramite l'ussl 10, con l'Azienda Speciale

ART.20

E' vietata l'introduzione di medicinali nella Casa da parte di ospiti o di terzi, se non nella forma di dono all'Istituzione e quindi ad essa consegnati.

L'assistenza infermieristica è assicurata dall'Azienda. Nessuna responsabilità viene assunta nel caso in cui detta assistenza venga prestata da personale esterno non autorizzato.

ART.21

Gli interventi specialistici avvengono secondo le modalità previste dal Servizio Sanitario Nazionale.

Quando siano prescritte visite e controlli presso ambulatori esterni, gli ospiti che ne abbisognano sono accompagnati da personale dell'Istituzione o da volontari autorizzati.

ART.22

Nei casi in cui le cure non possano essere adeguatamente prestate dalle strutture dell'Istituzione, ovvero quando si sia accertata una malattia grave o infettiva, gli ospiti debbono essere inviati agli Ospedali.



Gli ospiti degenti presso Ospedali vengono seguiti dai parenti civilmente obbligati; in caso di effettiva necessità dall'Azienda mediante l'apporto di servizi di volontariato.

ART.23

Per l'esecuzione delle prescrizioni mediche l'Azienda dispone di personale infermieristico abilitato che esegue gli interventi autorizzati dalla normativa vigente in materia.

ART.24

Per gli interventi di riabilitazione l'Azienda è dotata di apposita strumentazione. Il servizio è svolto da terapisti della riabilitazione.



Capo V° Prestazioni Assistenziali

ART.25

Per l'aiuto al soddisfacimento delle esigenze materiali quotidiane degli ospiti, l'Istituzione utilizza personale d'assistenza con specifiche qualifiche e mansioni.

Il rapporto del personale con gli ospiti deve essere ispirato al pieno rispetto della loro dignità, in spirito di solidarietà umana ed usando cortesia nell'approccio. Deve essere evitata ogni forma sia di familiarità che di distacco, suscettibili di generare situazioni di dipendenza o di disagio.

ART.26

L'ospite non può esigere dal personale alcuna prestazione se non espressamente prevista dal normale programma di lavoro e dalle qualifiche funzionali specifiche degli addetti, nè può esercitare pressioni per ottenere un trattamento di favore nei suoi riguardi.

L'ospite può rivolgersi alla Direzione per avanzare richieste straordinarie o segnalare inadempienze nel servizio o nella condotta del personale.

ART.27

Tutto il personale adibito ai servizi di cucina deve aver frequentato il corso formativo/informativo disposto dalla normativa vigente.

ART.28

L'Azienda assicura la partecipazione del personale addetto a corsi di formazione e qualificazione professionale idonei per le varie figure.



Capo VI° Partecipazione

ART.29

Nell'impostazione delle fondamentali attività della Casa, improntate alla costante ricerca del miglioramento qualitativo dei servizi offerti, saranno ragionevolmente valutati i suggerimenti che possano venire dagli ospiti a titolo individuale o nelle forme rappresentative specificamente disciplinate.

ART.30

L'Azienda è aperta agli interventi ed apporti collaborativi provenienti dall'esterno, rispettando le esigenze residenziali degli ospiti della Casa.

L'apertura alle forme partecipative e collaborative è correlata in modo particolare alle attività del Centro diurno e a quelle di animazione

ART.31

Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Azienda può avvalersi della collaborazione del volontariato o del servizio sostitutivo civile, purché siano rispettate adeguate garanzie di competenza ed impegno.

A tal fine possono essere stipulate anche apposite convenzioni.



Capo VII° Vita comunitaria

ART.32

L'ospite è tenuto ad un comportamento adeguato alla natura comunitaria dell'Istituzione, nel rispetto degli altri residenti.

In particolare deve:

- a) usare propri apparecchi radio, televisioni e analoghi - ove ammessi - con la massima discrezione possibile;
- b) utilizzare appropriatamente i servizi igienici;
- c) evitare di conservare negli armadi o negli altri mobili a disposizione generi alimentari deperibili e comunque oggetti impropri;
- d) non arrecare molestie o disturbo agli altri ospiti e, in genere, evitare comportamenti incompatibili con una serena vita comunitaria.

ART.33

Gli ospiti debbono avere riguardo per gli ambienti, gli arredi, gli impianti e le attrezzature dell'Istituzione.

Coloro che arrecassero danni saranno tenuti al loro risarcimento.

ART.34

Qualora il comportamento di un ospite non sia conforme alla presente normativa o comunque rechi turbamento alla vita comunitaria, egli è diffidato a mutarlo; se la diffida resta infruttuosa, si fa luogo alla sua estromissione dalla Casa, con le modalità previste dall'art. 5.



Capo VIII° Norme per la determinazione delle rette

ART.35

L'ammontare della retta è determinato annualmente mediante apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre che in base alle esigenze di bilancio, sulla base dei seguenti elementi:

- a) spesa del personale adibito ai diversi servizi dell'Azienda Speciale ed eccedenze rispetto agli standard;
- b) acquisti di beni e servizi;
- c) oneri per la manutenzione ordinaria;
- d) quote di ammortamento;
- e) altri oneri generali.

ART.36

Nella determinazione della retta può essere prevista una maggiorazione in relazione alle esigenze di pronta accoglienza per brevi periodi di tempo.

Può altresì essere quantificata una quota specifica a carico degli ospiti in entrata a compensazione degli oneri di prima sistemazione.

Ai sensi di legge la retta è soggetta a motivata revisione nel corso dell'anno sulla base di fondate esigenze finanziarie.

Per il servizio di pronta accoglienza per periodi brevi, l'interessato o i civilmente obbligati dovranno versare una cauzione pari al 50% dell'ammontare della retta prevista per l'intero periodo di ospitalità breve richiesto.

La retta determinata nei modi di cui ai punti precedenti, verrà fatturata a chi di spettanza, mensilmente, in forma anticipata.

ART.38

Gli ospiti, i loro familiari, o chi di spettanza, sono tenuti a regolarizzare gli importi fatturati a titolo di retta entro 15 giorni dalla data di emissione e ciò anche se, nel frattempo, abbiano inoltrato al Comune di appartenenza per domicilio di soccorso, domanda di concessione del



contributo pubblico. In difetto cessa il titolo alla permanenza nell'Istituzione.

In caso di ritardo nel pagamento delle rette sono applicati gli interessi di mora

ART.39

All'atto dell'ammissione all'Azienda, nelle forme previste dal precedente art.2., deve essere prodotta, in tutti i casi in cui l'Ospite non sia in grado, con i propri redditi, di procedere al pagamento della retta mensile dell'Azienda ed in assenza di formale impegno da parte dei civilmente obbligati, idonea deliberazione del Comune di provenienza, che autorizzi il ricovero stesso, assumendosi tutti i relativi oneri economici.

. Eventuali deroghe potranno essere considerate ed autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, in presenza di particolari circostanze.

ART.40

Gli importi di denaro di ospiti deceduti, giacenti presso il "Fondo di Risparmio" di cui al precedente art.7, in quanto eccedano il credito istituzionale dovuto per rette, contributi e rifusioni, sono consegnati agli eredi secondo la vigente normativa

ART.41

Dalla data di esecutività del presente Regolamento è abrogato il Regolamento interno di funzionamento della Casa di Riposo "Don Moschetta", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 60 del 10/11/2009, esecutiva, nonchè le altre norme interne che risultino contrastanti o incompatibili con il nuovo testo regolamentare.

ART.42

L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali modificatrici di norme regolanti la materia, qualora non implicino ulteriori provvedimenti di recepimento da parte dell'Amministrazione, determinano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.

ART.43

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera che lo ha approvato.